

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

della Glaston Germany GmbH, Karl-Lenhardt-Str. 1-9,
75242 Neuhausen-Hamberg, Germania

1. Applicazione

Le seguenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) valgono per tutti i contratti, le forniture ed altre prestazioni, incluse le prestazioni di consulenza, informazioni e simili, sempre che esse non vengano modificate o escluse con il nostro espresso consenso. Ciò vale anche se le condizioni non vengono citate in successivi contratti. Se il partner contrattuale utilizza anch'egli delle CGC, il contratto viene stipulato anche senza espresso accordo sull'inclusione delle CGC. Nella misura in cui le diverse CGC concordano per quanto riguarda il contenuto, esse valgono come concordate. Se le nostre CGC dovessero contenere regolamentazioni che non sono contenute nelle CGC del partner contrattuale, si applicano le presenti CGC. Le nostre condizioni si applicano anche nel caso in cui noi dovessimo eseguire senza riserva forniture e prestazioni, essendo a conoscenza di condizioni contrarie o diverse dalle nostre condizioni. Non riconosciamo condizioni contrarie o diverse dalle nostre condizioni a meno che non avessimo espressamente acconsentito per iscritto all'applicazione.

2. Offerta e stipulazione

- 2.1. Le offerte sono sempre senza impegno. Le stipulazioni di contratto ed altri accordi diventano vincolanti solamente con la nostra conferma scritta.
- 2.2. Se l'ordine è qualificabile come offerta secondo il § 145 BGB, noi possiamo accettarla entro tre settimane.
- 2.3. Le prime offerte vengono fatte, di regola, gratuitamente. Ulteriori offerte e lavori di progettazione vengono eseguiti a titolo gratuito solamente se il contratto di fornitura viene stipulato in modo giuridicamente valido e tale rimane. Noi ci riserviamo i diritti di proprietà e di autore su immagini, disegni, calcoli e altri documenti, essi non devono essere resi accessibili a terzi. I documenti consegnati devono essere restituiti alla prima richiesta e senza indugio qualora l'ordine non venga impartito.
- 2.4. I documenti appartenenti all'offerta, quali immagini, disegni nonché indicazioni relative a peso e misura sono, sempre che non sia stato accordato diversamente per iscritto, da considerarsi solo approssimative (indicazioni "circa"). Restano riservate divergenze lievi e trascurabili e/o modifiche rispetto a cataloghi, disegni, campioni, indicazioni di peso e misura, o di merce fornita in passato.
- 2.5. Se dovessero essere concordati patti verbali con i nostri collaboratori o se da questi ultimi venissero date delle garanzie che esulano dal contratto scritto, essi acquistano efficacia solo con la nostra conferma scritta.
- 2.6. Se all'entità delle prestazioni appartiene un software, il partner contrattuale non ha il diritto esclusivo di utilizzo con le caratteristiche di prestazione concordate in forma invariata; non è ammesso l'inoltro a terzi.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

- 3.1. Salvo altri accordi nella conferma d'ordine, i nostri prezzi s'intendono „netti FCA 75242 Neuhausen-Hamberg“, Incoterms 2020, imballaggio escluso; esso viene fatturato a parte. L'imposta sulla cifra d'affari in linea di massima non è inclusa nei nostri prezzi. Per procedure soggette all'imposta sulla cifra d'affari, essa viene indicata a parte in fattura per l'ammontare previsto dalla legge, il giorno della fatturazione.
- 3.2. I nostri prezzi si intendono sempre senza sconto e ulteriori ribassi. La deduzione di sconto o altri ribassi necessita di un accordo speciale scritto. In assenza di particolari accordi, il pagamento deve essere effettuato al nostro domicilio senza alcuna deduzione.
- 3.3. Salvo differente accordo per iscritto, il pagamento deve essere effettuato come segue:
 - - 1/3 quale acconto con la conferma d'ordine,
 - - 2/3 prima della consegna, al momento dell'avviso della merce pronta per la spedizione,In caso di operazioni commerciali reciproche noi siamo autorizzati a richiedere interessi maturati dell'ammontare legale (§ 353 HGB).
- 3.4. I pagamenti possono avvenire, con effetto liberatorio, solo direttamente al nostro domicilio o su un conto bancario da noi indicato. Siamo autorizzati a stabilire i termini di pagamento sulle relative fatture. Il pagamento deve avvenire entro il termine indicato sulla relativa fattura. A tal riguardo è determinante l'entrata del denaro al nostro domicilio o sul nostro conto bancario.
- 3.5. Il venditore accetta solamente, in caso di esplicito accordo, cambiali scontabili e regolarmente bollate con diritto all'azione di rivalsa. Accrediti tramite cambiali e assegni avvengono con riserva dell'entrata, dedotte le spese, con valuta nel giorno in cui il venditore può definitivamente disporre del controvalore.
- 3.6. I crediti del venditore diventano subito esigibili indipendentemente dalla scadenza delle cambiali entrate e accreditate, se non vengono osservate le condizioni di pagamento o se siano noti fatti che facciano apparire dubbiosa la solvibilità del compratore.
- 3.7. In caso di mora nel pagamento, si devono pagare interessi di mora, indipendentemente dalla rivendicazione di ulteriori danni derivanti dal ritardo. In questo caso abbiamo il diritto di pretendere interessi di mora per

l'ammontare previsto dalla legge (§ 247, 288, BGB). Abbiamo il diritto di comprovare e far valere un maggior danno derivante dal ritardo.

- 3.8. Il partner contrattuale può compensare soltanto con pretese incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato. È escluso l'esercizio di un diritto di ritenzione per pretese non riconosciute o non accertate con sentenza passata in giudicato, sempre che queste pretese non si basino sullo stesso rapporto contrattuale.

4. Termine di consegna

- 4.1. Il termine di consegna decorre dal momento in cui la conferma d'ordine è arrivata presso il partner contrattuale, tuttavia non prima della presentazione dei documenti che il partner contrattuale deve procurarsi, le autorizzazioni, gli svincoli e la definizione dei dettagli tecnici, come pure l'arrivo dell'acconto.
- 4.2. Il termine di consegna è considerato rispettato, se entro la sua scadenza l'avviso di merce pronta alla spedizione è stato comunicato o l'oggetto da fornire ha lasciato l'officina.
- 4.3. Il termine di consegna subisce una proroga adeguata – anche nell'ambito di un ritardo – nel caso in cui insorga forza maggiore e per tutti gli impedimenti imprevedibili insorti dopo la stipulazione del contratto, di cui noi non siamo responsabili, nella misura in cui tali impedimenti siano idonei a intralciare o a ritardare l'adempimento contrattuale. Come forza maggiore si intendono tutti gli eventi imprevedibili o quegli eventi – anche se fossero stati prevedibili – che si situano al di fuori del nostro ambito d'influenza e le cui ripercussioni sull'adempimento contrattuale non possono essere evitate mediante sforzi accettabili da parte nostra. Si annoverano al riguardo, tra l'altro, guerre, situazioni paragonabili a guerre, terrorismo, rivolte, rivoluzioni, ribellioni, golpe militari e civili, insurrezioni, tumulti, atti di violenza, blocchi, embarghi, ordinanze governative, sabotaggi, scioperi, scioperi a singhiozzo, serrate, epidemie, incendi, inondazioni, mareggiate, tifoni, uragani o altro maltempo dell'entità di una catastrofe, terremoti, frane, fulmini, penuria in generale di materiale grezzo per la lavorazione, naufragi, mancanza di capacità portuale e di scarico, gravi incidenti di trasporto, scarti di fabbricazione e nuova produzione di importanti pezzi d'impianto per motivi non dipendenti da noi, sempre che ciò comporti un prolungamento dei termini di consegna. Ciò vale anche qualora queste circostanze insorgano presso i nostri fornitori e/o i loro subfornitori. Noi comunichiamo al più presto possibile l'inizio e la fine di tali impedimenti. Il partner contrattuale può, in questo caso, richiedere da parte nostra una dichiarazione inerente alla nostra volontà di recedere o di effettuare la fornitura entro un termine adeguato. I termini di consegna vengono prorogati per il periodo in cui il partner contrattuale è in arretrato con i suoi obblighi contrattuali nell'ambito di un rapporto d'affari in corso anche per altri contratti.
- 4.4. Lo scadere di determinati termini e date di consegna non esonera il partner contrattuale, che vuole recedere dal contratto e pretendere un risarcimento dei danni invece della prestazione, dalla fissazione di una proroga adeguata del termine per fornire la prestazione. Ciò non vale se noi abbiamo espressamente e per iscritto indicato come vincolante un termine o una data per la prestazione (contratto a termine fisso).
- 4.5. Se il disbrigo dell'ordine – indipendentemente dallo stadio nel quale si trovi – viene ritardato su richiesta del partner contrattuale, gli vengono conteggiati, iniziando dal mese dopo la comunicazione del ritardo, i costi insorti dalla giacenza, in caso di immagazzinamento nella nostra officina tuttavia almeno lo 0,5 per cento dell'importo di fattura per ogni mese iniziato. In questo caso, abbiamo anche il diritto, dopo aver posto un decorso che sia risultato vano, di disporre diversamente dell'oggetto da fornire e di rifornire il partner contrattuale con un congruo termine prorogato.
- 4.6. L'osservanza del nostro obbligo di consegna presuppone l'adempimento in tempo utile e secondo le regole degli obblighi del partner contrattuale.
- 4.7. Se il partner contrattuale va in mora o viola eventuali obblighi di cooperazione, noi abbiamo il diritto di pretendere i danni a noi derivanti, incluse eventuali maggiori spese. In questo caso, il rischio di un fortuito peggioramento della cosa acquistata passa al partner contrattuale nel momento in cui egli cade in mora d'accettazione.

5. Passaggio dei rischi e spedizione

- 5.1. Salvo che non sia pattuito diversamente, noi forniamo „netto FCA 75242 Neuhausen-Hamberg“, Incoterms 2020.
- 5.2. Sempre che noi, su richiesta del partner contrattuale, effettuiamo la spedizione, il percorso e il mezzo di spedizione sono lasciati alla nostra decisione. La merce viaggia durante il percorso verso il partner contrattuale e anche in caso di un'eventuale rispedizione, indipendentemente dal motivo, a carico e rischio del partner contrattuale. In caso di rispedizione, il partner contrattuale deve scegliere la stessa modalità di spedizione che noi avevamo scelto per l'invio. Inoltre il partner contrattuale deve preoccuparsi di una sufficiente assicurazione. Lo stesso vale anche in caso di spedizione a un destinatario stabilito dal partner contrattuale.
- 5.3. Se la spedizione ritarda su richiesta o per colpa del partner contrattuale, la merce viene immagazzinata a carico e rischio del partner contrattuale. In questo caso l'annuncio dell'immagazzinamento o l'annuncio della merce pronta per la spedizione è equiparata alla consegna alla persona incaricata del trasporto.
- 5.4. Il rischio passa al partner contrattuale al più tardi con l'invio (consegna alla persona, anche alla propria, incaricata del trasporto) e cioè anche se avvengono spedizioni parziali o se noi ci siamo assunti ancora altre prestazioni, per es.: spese di spedizione o consegna e montaggio.
- 5.5. Su richiesta del partner contrattuale, la spedizione viene assicurata da parte nostra, a sue spese, contro i danni dovuti a rottura, trasporto, incendio e acqua.

- 5.6. Le merci consegnate devono essere prese in consegna, anche se presentano sostanziali difetti, dal partner contrattuale fatti salvi eventuali diritti dalla cifra 7.
- 5.7. Sono ammesse forniture parziali e prestazioni parziali nella misura in cui esse siano accettabili dal partner contrattuale.

6. Riserva della proprietà

- 6.1. La cosa venduta rimane di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto ed entrata di tutti i pagamenti conformemente al contratto di fornitura. In caso di pagamenti mediante assegno o cambiale fino al loro incasso definitivo. Per cose acquistate, che il partner contrattuale riceve da noi nell'ambito di un'attività commerciale, noi ci riserviamo il diritto di proprietà finché siano saldate tutte le pretese nei confronti del partner contrattuale derivanti dal rapporto d'affari, incluse le pretese future, anche da contratti conclusi contemporaneamente o in un secondo tempo. Ciò vale anche nel caso in cui noi avessimo inserito in una fattura corrente singole o tutte le pretese e il saldo sia stato stabilito e riconosciuto.
- 6.2. In caso di violazione di importanti obblighi contrattuali, in particolare in caso di mora di pagamento, noi siamo autorizzati al ritiro della cosa acquistata. Se per entrambe le parti il contratto dovesse essere un'operazione commerciale, non sussiste, nel ritiro della cosa acquistata da parte nostra, alcun recesso dal contratto, a meno che non lo avessimo espressamente dichiarato prima per iscritto. Dopo il ritiro della cosa acquistata, noi siamo autorizzati a rivendere la stessa. Il ricavato dalla vendita deve essere computato ai debiti del partner contrattuale, previa detrazione di adeguate spese di vendita.
- 6.3. Il partner contrattuale s'impegna a trattare con cura la cosa acquistata. Qualora siano necessari lavori di manutenzione e ispezione, il partner contrattuale deve effettuarli per tempo a sue spese. Il partner contrattuale ha in particolare l'obbligo di assicurare sufficientemente, a sue spese, per il valore a nuovo la cosa acquistata contro i danni dovuti a incendio, acqua, furto e altro. Il partner contrattuale cede già sin d'ora a noi tutti i diritti assicurativi derivanti da contratti di assicurazione di questo tipo inerenti alla cosa acquistata; noi accettiamo questa cessione.
- 6.4. Noi abbiamo il diritto di assicurare a carico del partner contrattuale la cosa acquistata contro i danni derivanti da incendio, acqua e altro, sempre che il partner contrattuale non abbia stipulato lui stesso, in modo comprovato, nello stesso modo questa assicurazione e ce ne abbia dato comunicazione al riguardo.
- 6.5. In caso di costituzioni in pegno o altri interventi di terzi, il partner contrattuale deve darcene immediatamente comunicazione per iscritto secondo il § 771 ZPO. Nella misura in cui i terzi non siano in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie secondo il § 771 ZPO, il partner contrattuale risponde della perdita a noi derivante. In caso di costituzioni in pegno o altre eccezioni di terzi, il partner contrattuale deve inviarci immediatamente il verbale di pignoramento, nonché una dichiarazione giurata sull'oggetto costituito in pegno. Inoltre il partner contrattuale ha l'obbligo, in qualsiasi caso di costituzione in pegno o sequestro, di fare subito opposizione facendo riferimento ai nostri diritti. Un omissione al riguardo, rende il partner contrattuale obbligato al risarcimento danni nei nostri confronti.
- 6.6. Il partner contrattuale non può dare in pegno, né cedere la proprietà in garanzia. Egli ha tuttavia il diritto di rivendere la cosa acquistata secondo l'usuale prassi commerciale a condizione che le pretese dalla rivendita passino a noi a garanzia dei nostri crediti, come segue: il partner contrattuale cede a noi sin d'ora tutti i crediti con tutti i diritti accessori che gli derivano dalla rivendita nei confronti dell'acquirente o di terzi, e ciò indipendentemente dal fatto se la cosa venga rivenduta senza o dopo lavorazione. Il partner contrattuale ha la facoltà di incassare questo credito anche dopo la cessione. Il nostro potere di incasso da parte di noi stessi, non viene tuttavia intaccato. Noi ci impegniamo tuttavia a non incassare il credito, finché il partner contrattuale adempie i propri impegni di pagamento nei nostri confronti, non sia in mora nel pagamento e, in particolare, non sia stata fatta domanda di procedura di insolvenza, ci sia una cessazione di pagamento o ci siano eventuali situazioni che motivino un dubbio fondato relativamente alla disponibilità o capacità di pagamento del partner contrattuale. Se fosse però così, noi possiamo pretendere che il partner contrattuale ci renda note i crediti ceduti e i loro debitori, tutte le indicazioni necessarie per l'incasso, ci faccia avere tutti i documenti necessari al riguardo e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
- 6.7. La lavorazione e la manipolazione della cosa venduta da parte del partner contrattuale viene sempre eseguita per noi, senza che ne insorgano obblighi da parte nostra. Se la cosa acquistata viene lavorata con altri oggetti che non ci appartengono, a noi spetta la quota di comproprietà risultante sul nuovo oggetto in misura proporzionale al valore della cosa acquistata rispetto alle altre cose al momento della lavorazione. Per la cosa formata attraverso la lavorazione vale inoltre lo stesso che per la cosa fornita sotto riserva della proprietà.
- 6.8. Se la cosa acquistata viene mischiata in modo indivisibile con altri oggetti che non ci appartengono, noi acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in rapporto al valore della cosa acquistata con altri oggetti mischiati al momento del miscuglio. Se il miscuglio avviene in modo tale che la cosa del partner contrattuale è da reputarsi come cosa principale, vale come accordato che il partner contrattuale ci trasferisca la comproprietà in modo proporzionale. Il partner contrattuale conserva così la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.
- 6.9. I diritti di comproprietà sussistenti per noi valgono come merce riservata per noi ai sensi di queste condizioni.
- 6.10. Il partner contrattuale cede a noi anche i crediti a garanzia delle nostre pretese nei suoi confronti che derivano verso un terzo dalla relazione della cosa acquistata con un terreno.

- 6.11. Su richiesta del partner contrattuale, noi ci impegniamo a svincolare garanzie esistenti a nostro favore, appena e finché il loro valore superi più del 25 percento il credito complessivo da garantire derivante dalla relazione d'affari.

7. Pretese per difetti

- 7.1. Oggetto del contratto è esclusivamente il prodotto della qualità che è stata concordata tra il partner contrattuale e noi sulla base della descrizione del prodotto inoltrata da noi al momento della stipulazione del contratto. Altre caratteristiche e qualità oppure uno scopo d'impiego che vada oltre, valgono solo come qualità accordate del prodotto, se esse siano state espressamente confermate per iscritto da noi.
- 7.2. Nella misura in cui al partner contrattuale siano note dichiarazioni pubbliche ai sensi del § 434 par. 1 comma 3 BGB (nella pubblicità, sull'etichetta riguardo a determinate qualità della cosa), le indicazioni di qualità fatte con la dichiarazione saranno rettificate in caso di divergenza mediante descrizione attuale del prodotto al momento di passaggio del rischio.
- 7.3. La cosa è esente da difetti materiali se essa ha la qualità accordata al momento del passaggio del rischio. Non sussistono pretese per difetti in caso di divergenza irrilevante dalla qualità accordata, in caso di irrilevante danno della possibilità d'uso o per usura naturale. Non sussistono pure pretese per difetti in caso di danni che sussistono dopo il passaggio del rischio. Ciò vale in particolare in caso di trattamento vizioso o negligente, usura esagerata, mezzi aziendali non adatti, mancanza delle premesse adatte per la funzione della cosa acquistata, in particolare lavori di costruzione insufficienti, terreno di costruzione inadatto, collegamenti di approvvigionamento inadatti e in caso di difetti che sussistono da influssi esterni, che non sono previsti secondo contratto. Se vengono effettuati modifiche o lavori di riparazione da parte del partner contrattuale o di terzi, non sussiste pure per questi o per le conseguenze derivanti alcuna pretesa per difetti, salvo che si tratti di modifiche o lavori di riparazione effettuati in modo appropriato.
- 7.4. Al partner commerciale spetta il controllo del prodotto immediatamente dopo la consegna da parte nostra per constatare danni, qualità e completezza. Egli deve contestare al venditore, entro otto giorni di calendario mediante annuncio scritto, i difetti evidenti. Se il partner contrattuale trascurava l'annuncio, la merce viene considerata come approvata. Ciò non vale se si tratta di un difetto che non fosse stato riconoscibile dal controllo.
- 7.5. Se tale difetto appare più tardi, egli deve darne annuncio entro otto giorni di calendario dopo la scoperta. Se non avviene l'annuncio, la merce viene considerata come approvata anche in presenza di questo difetto.
- 7.6. Sempre che sussista un difetto di cui ci assumiamo la responsabilità al momento del passaggio del rischio, tali pezzi o prestazioni, che sono difettosi, dovranno a nostra scelta essere gratuitamente riparati, forniti di nuovo o effettuati di nuovo. Per l'eliminazione dei difetti, il partner contrattuale deve concederci, secondo equa valutazione, il tempo necessario e l'occasione di mettere a disposizione in modo particolare la cosa contestata o un modello della stessa. I pezzi sostituiti diventano di nostra proprietà.
- 7.7. Se l'adempimento posteriore non produce effetti positivi o se esso fosse possibile soltanto con costi sproporzionati, il partner contrattuale può recedere dal contratto secondo i § 437, 440, 323, 326 par. 5 BGB o, secondo i § 437, 441 BGB, diminuire il prezzo d'acquisto. Non vengono intaccati eventuali diritti di risarcimento dei danni.
- 7.8. Eventuali diritti di regresso del partner contrattuale nei nostri confronti ai sensi del § 478 par. 2 BGB, sussistono solo nella misura in cui il partner contrattuale non abbia concluso accordi con il suo acquirente sui vizi eccedenti quelli di legge.
- 7.9. Diritti derivanti da vizi materiali si prescrivono in dodici mesi. Questa clausola non si applica se la legge ai sensi dei § 438 cpv. 1 No. 2, § 479 cpv. 1, § 634 cpv. 1 No. 2 BGB prescrive imperativamente termini più lunghi.
- 7.10. Per diritti di risarcimento dei danni vale la cifra 10. Sono esclusi ulteriori o altri diritti del partner contrattuale nei nostri confronti e nei confronti dei nostri ausiliari a causa di un difetto materiale.

8. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; vizi giuridici

- 8.1. Salvo accordi diversi, noi abbiamo l'obbligo di effettuare la fornitura solo nella Repubblica Federale Tedesca, esente da diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito: diritti di protezione). Sempre che un terzo sollevi pretese legittime contro il partner contrattuale a causa della violazione di diritti di protezione per forniture utilizzate secondo contratto effettuate da parte nostra, noi risponderemo nei confronti del partner contrattuale entro il termine stabilito nella cifra 7.9, come segue: noi otterremo a nostre spese e a nostra scelta, per le relative forniture o un diritto di utilizzazione, o le cambieremo in modo tale che il diritto di protezione non sia violato, oppure sostituiremo il prodotto. Se questo non ci fosse possibile a condizioni adeguate, al partner contrattuale spettano i diritti legali di recesso o di riduzione. Il nostro obbligo di prestazione di risarcimento danni si riferisce alla cifra 10.
- 8.2. Gli obblighi sopraccitati sussistono soltanto se il partner contrattuale ci informa per iscritto immediatamente sulle pretese fatte valere da un terzo, una violazione non riconosciuta e che a noi restano riservate tutte le misure di difesa e le trattative di concordato. Se il partner contrattuale dovesse interrompere l'uso della fornitura per motivi di diminuzione dei danni o altri importanti motivi, egli ha l'obbligo di rendere noto al terzo che, con l'interruzione d'uso, non è legato alcun riconoscimento di una violazione del diritto di protezione.
- 8.3. Sono escluse pretese del partner contrattuale sempre che egli debba difendere la violazione del diritto di protezione.

- 8.4. Sono escluse inoltre pretese del partner contrattuale sempre che la violazione del diritto di protezione venga causato da speciali direttive del partner contrattuale, da un utilizzo non prevedibile da parte nostra o che la fornitura sia stata cambiata dal partner contrattuale o che venga impiegata assieme a prodotti non forniti da noi.
- 8.5. In caso di violazioni del diritto di protezione valgono inoltre per le pretese del partner contrattuale regolate nella cifra 8.1 per analogia le regolamentazioni sotto la cifra 7.
- 8.6. In presenza di ulteriori vizi giuridici valgono per analogia le disposizioni della cifra 7.
- 8.7. Sono escluse altre pretese del partner contrattuale nei nostri confronti e nei confronti dei nostri ausiliari a causa di un vizio giuridico.

9. Impossibilità; adeguamento del contratto

- 9.1. Se la fornitura fosse impossibile, il partner contrattuale ha il diritto di pretendere un risarcimento dei danni, a meno che l'impossibilità non dipenda da noi. Tuttavia, il diritto di risarcimento dei danni si limita al 10 per cento del valore di quella parte della fornitura che, per via dell'impossibilità, non può essere messa in funzione utile allo scopo. Questa limitazione non vale nei casi in cui si deve obbligatoriamente rispondere per dolo, colpa grave e pericolo di morte, di lesioni o di danni alla salute; non è qui connessa una modifica dell'onere di prova a svantaggio del partner contrattuale. Non viene intaccato il diritto del partner contrattuale al recesso dal contratto.
- 9.2. Nel caso in cui eventi imprevisi ai sensi della cifra 4.3 modifichino in modo notevole l'importanza economica o il contenuto della fornitura o abbiano un effetto notevole sulla nostra azienda, il contratto viene adeguato in modo opportuno in buona fede. Se ciò non fosse economicamente sostenibile, spetta a noi il diritto di recedere dal contratto. Il § 313 BGB resta invariato.

10. Diritti risarcimento danni

- 10.1. È escluso qualsiasi diritto al risarcimento danni e spese del partner contrattuale, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per violazione di doveri derivanti dal rapporto di obbligazione e da atto illecito. Ciò non vale se si configura una responsabilità obbligatoria, per es. secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP), in caso di dolo, colpa grave, pericolo di morte, di lesioni, di danni alla salute o per violazione di importanti obblighi contrattuali.

Il diritto al risarcimento danni per la violazione di importanti obblighi contrattuali è tuttavia limitato ai danni tipici prevedibili per contratto. Esso ammonta, in caso di mora per ogni settimana intera di ritardo allo 0,5 per cento complessivamente ma, al massimo 5 per cento del valore di quella parte dell'intera fornitura che, in seguito al ritardo, non può essere utilizzata in tempo utile o come previsto dal contratto. La limitazione di responsabilità non è applicabile in caso di dolo o colpa grave e si debba rispondere per pericolo di morte, lesioni, danni alla salute. Una modifica dell'onere di prova a danno del partner contrattuale non è in relazione con le presenti regolamentazioni.

- 10.2. Se al partner contrattuale in base a ciò spettano dei diritti al risarcimento dei danni, essi cadono in prescrizione con la scadenza del termine di prescrizione valevole per diritti di danni materiali secondo la cifra 7.9. In caso di diritti al risarcimento dei danni secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti valgono le disposizioni di legge relative alla prescrizione.

11. Risoluzione del contratto

Se dopo la stipulazione di un contratto, noi venissimo a conoscenza di circostanze che motivano il dubbio sulla solvibilità del partner contrattuale o subentri, nel corso del rapporto di affari, una diminuzione della solvibilità del compratore, in particolare se viene presentata una domanda d'apertura di procedura d'insolvenza o di concordato o viene aperta una delle citate procedure, noi abbiamo il diritto di recedere dal contratto o, sempre che ciò sia legalmente possibile, di richiedere il pagamento immediato della merce fornita e l'immediato anticipo della merce ancora da fornire incluso il pagamento in contanti di eventuali cambiali tratte con immediata esigibilità.

12. Foro competente e diritto applicabile, clausola di salvaguardia

- 12.1. Unico foro competente e luogo d'adempimento per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è, sempre che il partner contrattuale sia un commerciante, la nostra sede aziendale. Abbiamo tuttavia il diritto di promuovere un'azione legale nella sede del partner contrattuale.
- 12.2. Abbiamo comunque il diritto di ricorrere a un tribunale arbitrale secondo l'ordinamento arbitrale dell'Istituzione tedesca d'arbitrato (DIS) del 01.07.1998. Possiamo richiedere, entro due settimane dopo presentazione di un'azione legale mediante dichiarazione scritta, che la faccenda venga trattata davanti a un tribunale arbitrale secondo l'ordinamento arbitrale dell'Istituzione tedesca d'arbitrato.
- 12.3. Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il partner commerciale si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. È escluso il diritto d'acquisto di Vienna (CISG). Quale lingua contrattuale è concordata la lingua tedesca.
- 12.4. In caso di invalidità di singole disposizioni delle presenti CGC, la validità giuridica delle restanti disposizioni resta immutata. Entrambe le parti si impegnano a realizzare al posto delle disposizioni inefficaci un altro regolamento che più si avvicina economicamente a ciò che le parti hanno voluto o avrebbero voluto quanto hanno preso in considerazione l'inefficacia delle disposizioni. Lo stesso vale per eventuali lacune del contratto.